



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>IZZI</u>	GIOVANNI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>ANTONIOLI</u>	MARCO LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>	<u>PALMA</u>	ISIDORO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8850/2015
depositato il 30/12/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 4238/2015 Sez:12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dagli appellanti:

difeso da:

CHIESA DAVIDE
STUDIO ASSOCIATO BAKER & MCKENZIE
PIAZZA FILIPPO MEDA N.3 20121 MILANO MI

difeso da:

CRISPINO NICOLA
STUDIO ASSOCIATO BAKER & MCKENZIE
PIAZZA FILIPPO MEDA N.3 20121 MILANO MI

difeso da:

PISCIOTTA FRANCESCO
STUDIO ASSOCIATO BAKER & MCKENZIE
PIAZZA FILIPPO MEDA N.3 20146 MILANO MI

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 8850/2015

UDIENZA DEL

24/11/2017 ore 09:30

N°

92/2018

PRONUNCIATA IL:

24/11/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/01/2018

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
[Signature]



SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 8850/2015

UDIENZA DEL

24/11/2017 ore 09:30

(segue)

DINIEGO RIMBORSO REGISTRO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società _____ impugnava il provvedimento di diniego di rimborso notificatole il data 25 giugno 2014, relativo alla somma di € 1.059.329,07 oggetto dell'intimazione di pagamento n. 06820139045048071. Tale cifra corrispondeva all'importo non sgravato dall'amministrazione finanziaria a seguito della conciliazione giudiziale raggiunta tra la società attualmente appellante, la _____ e l'Agenzia delle Entrate; conciliazione che a sua volta si riferiva al contenzioso instaurato in relazione all'avviso di liquidazione n. 20081T012361000. Con tale avviso – e con le successive cartelle di pagamento – l'Ufficio agiva ai fini di recuperare l'imposta proporzionale di registro ritenuta indebitamente elusa delle società contribuenti, nell'ambito di operazioni di riorganizzazione e conferimento di ramo d'azienda interne al Gruppo _____, per un importo complessivo di € 10.615.494,21. Nelle more del contenzioso concernente quest'ultimo recupero, dunque, si addiveniva alla summenzionata conciliazione giudiziale comportante una riquantificazione del valore dell'azienda oggetto di cessione e una successiva rideterminazione dell'ammontare dovuto per € 3.722.705,57.

A fronte di tale conciliazione, la Commissione Tributaria Provinciale disponeva la cessata materia del contendere, mentre la società _____ procedeva al pagamento dell'importo concordato. A questo punto l'amministrazione disponeva lo sgravio parziale della cartella di pagamento, lasciando iscritti a ruolo l'importo oggetto dell'attuale controversia di € 1.059.329,07 in quanto relativo alla sanzione *ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471/1997*, ritenuta in ogni caso dovuta in quanto eccedente la portata della conciliazione.

La società _____ procedeva al versamento dell'importo, così da evitare il blocco dei pagamenti di ingenti somme di cui essa stessa era creditrice nei confronti della pubblica amministrazione (rappresentando il mercato ospedaliero il 95% del fatturato della società), salvo poi presentare la succitata istanza di rimborso ritenendo la richiesta successiva alla conciliazione frutto di un errore imputabile all'Agenzia delle Entrate.

A fronte del diniego, la _____ proponeva il summenzionato ricorso con cui lamentava: *i)* l'errata qualificazione, operata dall'Ufficio, circa la reale natura giuridica della conciliazione giudiziale che avrebbe novato il rapporto tributario, sostituendosi alla pretesa fiscale originaria; *ii)* la violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, per insussistenza del presupposto legittimante l'applicazione della relativa fattispecie sanzionatoria.

L'Agenzia delle Entrate – D.P. II di Milano si costituiva formulando le proprie controdeduzioni a sostegno della correttezza del proprio operato, essendo esso necessaria espressione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non pagato dal contribuente, da versarsi a fronte del definitivo accertamento della debenza del tributo, indipendentemente dal fatto che esso avvenga con sentenza passata in giudicato sfavorevole al privato o con accordo di conciliazione tra le parti.

La Commissione Tributaria di Milano respingeva il ricorso, principalmente ravvisando come la società contribuente non avesse mai contestato la pretesa tributaria, bensì avesse proceduto al suo pagamento in modo da rendere inammissibile qualsivoglia domanda di rimborso.

La società ha proposto appello, lamentando la carenza di motivazione della pronuncia della CTP e riproponendo i motivi oggetto dell'originario ricorso.

L'Agenzia delle Entrate – D.P. di Milano si è costituita formulando le proprie controdeduzioni a sostegno della sentenza impugnata.

La società contribuente ha presentato ulteriori memorie a sostegno dei propri motivi di ricorso.

Alla pubblica udienza tenutasi in data 24 novembre 2017 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione accoglie l'appello riconoscendo la natura novativa della conciliazione giudiziale.

Come sostenuto da ampia giurisprudenza dei Giudici di legittimità, puntualmente riportata nel ricorso di parte appellante, la conciliazione giudiziale ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata.

Se, di conseguenza, il rapporto tra l'amministrazione e i contribuenti, in relazione all'originaria fattispecie concernente il mancato pagamento dell'imposta di registro proporzionale sulle operazioni di riorganizzazione interne al Gruppo , è stata ridefinita tramite conciliazione giudiziale, non pare corretto ritenere che tale conciliazione non abbia coinvolto anche le sanzioni applicabili alla fattispecie.

La conciliazione in questione, infatti, è senza dubbio una conciliazione totale, come dimostrato dalla sentenza di cessata materia del contendere emessa in data 13 marzo 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano; qualora la conciliazione non avesse definito tutti i profili

controversi – ivi incluse le sanzioni – i giudici avrebbero dovuto decretare l'estinzione del giudizio solo limitatamente alle questioni oggetto di accordo, consentendo la prosecuzione del processo in relazione ai profili non conciliati.

Il carattere novativo della conciliazione fa poi sì che il titolo per la riscossione non sia più l'originaria cartella di pagamento, essendo questa sostituita dal processo verbale della conciliazione novativa, così da escludere l'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nella decisione di prime cure in base al quale il rimborso previsto dall'articolo 38 d.P.R. n. 602/1973 risulta precluso a fronte della mancata contestazione della cartella di pagamento.

Per la medesima ragione, l'intimazione di pagamento non può più trovare fondamento in alcuna legittima iscrizione a ruolo, sicché la sua mancata impugnazione non può considerarsi preclusiva dell'istanza di rimborso.

Pertanto, l'intimazione di pagamento è chiaramente frutto di un errore dell'amministrazione finanziaria, il quale comporta una vera e propria duplicazione di imposta, dovendosi ritenere le sanzioni già incluse nell'ammontare oggetto di conciliazione: da ciò la piena ammissibilità e fondatezza della richiesta di rimborso, a fronte del pagamento di una somma già versata e dunque in ogni caso non dovuta.

La particolarità della controversia legittima la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuto il rimborso richiesto.

Spese compensate.

Milano, 24 novembre 2017

Il Presidente-Estensores

